

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1266 del 14/03/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: LPR SRL. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI PARTI MECCANICHE PER AUTOVETTURE" SVOLTA IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), LOC. CATTAGNINA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1350 del 14/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattordici MARZO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: LPR SRL.

ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI PARTI MECCANICHE PER AUTOVETTURE" SVOLTA IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), LOC. CATTAGNINA.

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

##### Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

##### Richiamata:

- la determinazione dirigenziale Det-Amb. n. 206 del 20/01/2021 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta LPR S.R.L. C.F. 00270530330 (provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Rottofreno prot.n. 2304 dell'11/02/2021, acquisito agli atti Arpae prot. n. 21990 in pari data), per l'attività di "produzione di parti meccaniche per autovetture", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno (PC), Loc. Cattagnina, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico (**S1**) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e lo scarico (**S2**) in pubblica fognatura costituito da acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06 e da acque di prima pioggia;

**Viste:**

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta LPR S.R.L. (C.F. 00270530330), trasmessa dal SUAP del Comune di Rottofreno e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 168185 del 02/11/2021, per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla D.D. n. 206 del 20/01/2021, per l'attività di "produzione di parti meccaniche per autovetture", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di di Rottofreno, Loc. Cattagnina, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n. 152/2006, (*modifica sostanziale*);
  - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene l'impatto acustico, (*modifica sostanziale*);
  - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico (**S1**) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e lo scarico (**S2**) in pubblica fognatura costituito da acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06 e da acque di prima pioggia, rispetto ai quali viene dichiarato il *proseguimento senza modifiche*;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 178161 del 19/11/2021;

**Considerato che:**

- con nota prot. n. 180801 del 24/11/2021 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale);
- con nota prot. n. 191402 del 14/12/2021 questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n.200002 del 29/12/2021 la Ditta ha chiesto una proroga per la trasmissione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 200431 del 29/12/2021 è stata concessa la proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 18433 del 04/02/2022 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa richiesta;
- con note prot. n. 21251 del 08/02/2022 e prot. n. 22680 dell'11/02/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 12 del 09/03/2022 Sinadoc 29872/2021) risulta che:

- le modifiche oggetto del presente procedimento consistono:
  - nella dislocazione degli impianti con conseguente variazione della posizione dei camini E32 "applicazione colla", E19 "sabbiatrici" ed E23 "nuova granigliatrice";
  - nella realizzazione di una nuova emissione (E45) derivante da due nuove presse Gaudeni. L'aspirazione del calore sviluppato avverrà tramite l'esistente E38; l'emissione E45 è a presidio della fase di riempimento degli stampi ed è dotata di un filtro a tessuto per l'abbattimento delle polveri. E38 è a presidio della pressatura che raggiunge una temperatura massima di 200 °C con riscaldamento elettrico e viene riferito che a tale temperatura non vi sarebbe degradazione/decomposizione delle materie prime e che, conseguentemente, l'unico inquinante sarebbe costituito dalle polveri;
  - nella dismissione delle emissioni E22 "tempra stampi" ed E27 "vulcanizzazione a caldo";
- tutte le aspirazioni asservite a più impianti sono dotate di serrande azionate per escludere gli impianti non funzionanti al fine di concentrare la capacità aspirante in cui è in corso la lavorazione escludendo la diluizione degli inquinanti;
- rispetto alla relazione acquisita al prot. Arpae n. 131973 del 26.8.2021 relativa agli obblighi introdotti dal D.Lgs. 102/20, la ditta comunica che, al momento, non ci sono alternative circa l'impiego del prodotto ACIDO BORICO BORAX impiegato come tampone durante il processo di zincatura e che, il prodotto HomoPAN contenente la sostanza CAS 25014-41-9 non è classificato H350;
- nella documentazione allegata all'istanza è indicato che tutti i camini superano il colmo dei capannoni di almeno un metro;

- circa le tempistiche di adeguamento ai limiti applicabili ai medi impianti di combustione, stante quanto disposto dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06, viene specificato che tale adeguamento avverrà entro il 1.1.2025, come già evidenziato nella Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 206 del 20/01/2021;
- la ditta dichiara che non sono previsti aumenti produttivi;

**Atteso che** nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 19386 del 20/12/2021 (prot. Arpae n. 194946 del 20/12/2021) - Comune di Rottofreno: parere favorevole relativamente alla matrici "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico";
- nota prot. n. 31185 del 24/02/2022 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alla matrice emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. 102198 del 28/02/2022 (prot. Arpae n. 32987 del 28/02/2022) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con prescrizioni;

**Ritenuto**, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

#### ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

#### DISPONE

- di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della D.D. Det-Amb n. 206 del 20/01/2021 - a favore della ditta LPR S.R.L. (C.F. 00270530330) con sede legale in Agazzano (PC), Strada Rivasso n. 37, per l'attività di "produzione di parti meccaniche per autovetture", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno (PC), Loc. Cattagnina, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione/nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4/6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;
  - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico (**S1**) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e lo scarico (**S2**) in pubblica fognatura costituito da acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06 e da acque di prima pioggia;
- di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

#### EMISSIONE N. E1 CALDAIA RISCALDAMENTO BAGNI – P=1394 KW

Portata massima	1800 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### EMISSIONE N. E3 IMPIANTO DI ZINCATURA

Portata massima	43000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Acido cloridrico e ione cloro in forma gassosa (espressi come HCl)	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Acido nitrico e sui sali (espressi come HNO <sub>3</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Zinco	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema abbattimento:	Assorbimento a umido	

#### **EMISSIONE N. E6 LAVATRICE TRITON**

Portata massima	950	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E7 LAVATRICE TRITON – BRUCIATORE P= 46 KW**

Portata massima	250	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E8 LAVATRICE TRITON**

Portata massima	180	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E10 AREA MESCOLATORE IMPIANTO SILOS**

Portata massima	8000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema abbattimento:	Filtro a tessuto	

#### **EMISSIONE N. E11 AREA PRESSE A FREDDO E RETTIFICHE**

Portata massima	40000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema abbattimento:	Filtro a tessuto	

#### **EMISSIONE N. E16 AREA PRESSE E VERNICIATURA A POLVERE**

Portata massima	40000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno

Altezza minima 10,5 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
polveri 5 mg/Nm<sup>3</sup>  
Sistema abbattimento: Filtro a  
tessuto

**EMISSIONE N. E19 SABBIATRICI**

Portata massima 8000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 16 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 9,5 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
polveri 10 mg/Nm<sup>3</sup>  
Sistema abbattimento: Filtro a  
tessuto

**EMISSIONE N. E23 NUOVA GRANIGLIATRICE**

Portata massima 7000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 16 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 10,5 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
polveri 10 mg/Nm<sup>3</sup>  
Sistema abbattimento: Filtro a  
tessuto

**EMISSIONE N. E24 VERNICIATURA DISCHI**

Portata massima 14000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 16 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 10,5 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
polveri 3 mg/Nm<sup>3</sup>  
Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm<sup>3</sup>  
Sistema abbattimento: Filtro a  
tessuto

**EMISSIONE N. E25 ASCIUGATURA DISCHI**

Portata massima 200 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 16 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 10,5 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm<sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E26 RAFFREDDAMENTO DISCHI**

Durata massima giornaliera 16 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 10,5 m

**EMISSIONE N. E28 PRESSATURA**

Portata massima 9000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 16 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 10,5 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
polveri 10 mg/Nm<sup>3</sup>  
Sistema abbattimento: Filtro a  
tessuto

**EMISSIONE N. E29 BRUCIATORE A METANO COTTURA PASTIGLIE – P=14 KW**

Portata massima 200 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 16 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 10,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E30 BRUCIATORE A METANO POLIMERIZZAZIONE VERNICE IN POLVERE – P=120 KW**

Portata massima	500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E31 BRUCIATORE A METANO POLIMERIZZAZIONE VERNICE IN POLVERE – P=120 KW**

Portata massima	500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E32 APPLICAZIONE COLLA ED ASCIUGATURA PASTIGLIE E GANASCE**

Portata massima	15000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
-------------------------------------------------	-----------------------

**EMISSIONE N. E33 POLIMERIZZAZIONE VERNICE A POLVERE**

Portata massima	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
-------------------------------------------------	-----------------------

**EMISSIONE N. E34 POLIMERIZZAZIONE VERNICE A POLVERE**

Portata massima	1500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
-------------------------------------------------	-----------------------

**EMISSIONE N. E35 POLIMERIZZAZIONE VERNICE A POLVERE**

Portata massima	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
-------------------------------------------------	-----------------------

**EMISSIONE N. E36 FORNO COTTURA PASTIGLIE**

Portata massima	2500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno

Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E37 ASPIRAZIONE POLVERI PRESSATURA**

Portata massima	20000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema abbattimento:	Filtro a tessuto

#### **EMISSIONE N. E38 ASPIRAZIONE CALORE PRESSATURA**

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

#### **EMISSIONE N. E39 VULCANIZZAZIONE NUOVA**

Portata massima	15000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	5 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E40 ASPIRAZIONE CALORE PRESSATURA NUOVA**

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

#### **EMISSIONE N. E41 FORNO COTTURA PASTIGLIE NUOVO**

Portata massima	2500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E42 BRUCIATORE A METANO COTTURA PASTIGLIE – P= 14 kW**

Portata massima	200 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E43 ASPIRAZIONE CALORE PRESSATURA**

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

#### **EMISSIONE N. E44 BRUCIATORE A METANO VERNICIATURA DISCHI – P= 175 kW**

Portata massima	1500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E45 PRESSATURA**

Portata massima	9000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema abbattimento:	Filtro a	tessuto

**EMISSIONE N. E1A GENERATORE D'ACQUA CALDA ALIMENTATO A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=1412 KW**

Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E2A GENERATORE D'ACQUA CALDA ALIMENTATO A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=1412 KW**

Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E3A CALDAIA UFFICI ALIMENTATA A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=205 KW**

Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E4A CALDAIA UFFICI ALIMENTATA A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=27 KW**

Portata massima	500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E5A CALDAIA REPARTO PRODUTTIVO ALIMENTATA A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=1130 KW**

Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno

Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	100 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E6A CALDAIA REPARTO PRODUTTIVO ALIMENTATA A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=1130 KW**

Portata massima	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	100 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E7A CALDAIA REPARTO PRODUTTIVO ALIMENTATA A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=205 KW**

Portata massima	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	100 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E1B – IMPIANTO PILOTA PER PROVE (BANCO DINAMOMETRICO) – EMISSIONE GIA' DICHIARATA DA GESTORE IN DEROGA EX COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06**

**EMISSIONI N. E2B, E3B, E4B, E5B, E6B – CAPPE DI ASPIRAZIONE PER ATTIVITÀ DI LABORATORIO – EMISSIONI GIA' DICHIARATE DA GESTORE IN DEROGA EX COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06**

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere le emissioni diffuse. In particolare devono essere raccordate al mescolatore sia le tubazioni in entrata che quelle in uscita;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E7, E8, E29, E30, E31, E42, E3A, E4A, ed E7A il gestore può non effettuare monitoraggi finalizzati alla determinazione di tali inquinanti essendo usato, come combustibile, gas naturale di rete (cd. Metano);
- c) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione di polveri e di ossidi di zolfo stabiliti per E1A, E2A, E5A ed E6A il gestore può non effettuare monitoraggi a tali parametri essendo usato, come combustibile, gas naturale di rete (cd. Metano), pertanto i monitoraggi potranno essere limitati alla determinazione degli inquinanti NO<sub>x</sub> e CO;
- d) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione di polveri e di ossidi di zolfo stabiliti per E1 il gestore può non effettuare monitoraggi per tali inquinanti essendo usato, come combustibile, gas naturale di rete (cd. Metano), pertanto i monitoraggi potranno essere limitati alla determinazione della portata e dell'inquinante inquinanti NO<sub>x</sub>;
- e) i camini di emissione devono essere identificati in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica), e, con l'eccezione di E26, E38, E40, E43, E1B, E2B, E3B, E4B, E5B, E6B, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- f) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O<sub>2</sub> ove previsto;
- g) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);

- **umidità** - vapore acqueo (H<sub>2</sub>O): UNI EN 14790:2017
  - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
  - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
  - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
  - **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
  - **metalli**: UNI EN 14385:2004, ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 o US EPA Method 29;
  - **acido cloridrico**: UNI EN 1911:2010 o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
  - **composti organici volatili (espressi come Ctot)**: UNI EN 12619:2013;
  - **acido nitrico e suoi sali (HNO<sub>3</sub>)**: metodo ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25.8.2000 all 2 ad acido nitrico);
  - **sostanze alcaline**: Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401;
- h) Per i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati;
- i) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- j) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla compromissione del campione ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
- k) I risultati analitici dei monitoraggi devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- l) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- m) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- n) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E3, E6, E10, E11, E16, E19, E23, E28, E32, E33, E34, E35, E36, E37, E38, E39, E41, E45, E1A, E2A, E5A ed E6A devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- o) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E24 e E25 il gestore può non effettuare monitoraggi periodici;
- p) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- q) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato degli impianti da cui si originano, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza

del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare al ST di Arpae di Piacenza l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli monitoraggi. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per il gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, al ST di Arpae di Piacenza della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;

- r) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- s) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- t) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- u) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernici e diluenti (comprensivi del lavaggio delle attrezzature) pari a 16 kg/g, per un'emissione annua massima di COV pari a 3500 kg. Il consumo medio giornaliero e l'emissione annua massima vanno calcolati sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al punto v);
- v) i giorni di utilizzo ed i consumi mensili di prodotti vernicianti, di diluenti (comprensivi del lavaggio delle attrezzature), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- w) per i medi impianti di combustione deve essere ottemperato quanto disposto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/06 entro il termine di gennaio 2025;
- x) per gli impianti di combustione che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti nella normativa in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;
- y) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione riferita all'anno precedente sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, sui consumi prodotti vernicianti, di diluenti (comprensivi del lavaggio delle attrezzature) ed evidenziante l'input annuo di COV dell'intero stabilimento ed una stima dei COV complessivamente emessi; **tale relazione deve essere tenuta a disposizione dei competenti organi di controllo**;
- z) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare 60 giorni;
- aa) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- bb) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- cc) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare **al SAC ed al ST Arpae di Piacenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ed al Comune** sede dello stabilimento i dati relativi:
- ad almeno tre monitoraggi dell'emissione **E45** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
  - ad almeno un monitoraggio ad **E45** mirante alla determinazione dei composti organici volatili (espressi come Ctot), dei COV speciati (usando il metodo (UNI CEN/TS 13649:2015), delle aldeidi e della formaldeide (usando il metodo US EPA-TO11 A); si fa riserva di integrare/modificare i limiti imposti sulla base dell'esito di detto monitoraggio;
3. **di impartire**, per lo scarico **S1** di acque reflue industriali, avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Calendasco", le seguenti prescrizioni:
- a) nel pozzetto di prelievo fiscale i reflui dovranno rispettare in ogni momento i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 es.m.i.;
  - b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
  - c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
  - d) nel caso si verificassero imprevisti che modificassero il regime o la qualità dello scarico o alla condotta delle acque reflue industriali, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'Arpae, all'AUSL ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
  - e) dovrà essere comunicata all'Arpae ed al Comune di Rottofreno ogni eventuale variazione che modifichi le modalità dello scarico rispetto a quanto agli atti;
4. **di impartire**, per lo scarico **S2** di acque reflue industriali in pubblica fognatura, contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
- a) nei pozzetti di prelievo fiscale (prima dell'allaccio in pubblica fognatura) i reflui dovranno rispettare in ogni momento i limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
  - b) i pozzetti di ispezione posti sulle linee di scarico devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole campionamento per caduta del reflui: tali pozzetti dovranno essere resi accessibili al personale addetto ai controlli;
  - c) i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - d) lo scarico in uscita dall'impianto di trattamento delle acque reflue di zincatura deve rispettare costantemente, nel pozzetto di campionamento fiscale a valle dell'impianto di depurazione (indicato come A nella "planimetria stabilimento schema fognatura" datata 6.6.2014), i limiti tabellari previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 al D. Lgs. n. 152/06 e succ. mod. int., per gli scarichi in pubblica fognatura, così come indicato nel Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, approvato con Atto n. 5 del 30.04.2008 dall'Assemblea degli Enti consorziati dell'Agenzia d'Ambito, così come successivamente modificato con Delibere n. 5 del 19.03.2010 e n. 16 del 28.09.2011;
  - e) lo scarico in uscita dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia deve rispettare costantemente, nel pozzetto di campionamento fiscale immediatamente a valle di tale impianto, i limiti tabellari previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 al D. Lgs. n. 152/06 e succ. mod. int., per gli scarichi in pubblica fognatura, per i parametri Solidi Sospesi totali, COD ed Idrocarburi totali;
  - f) qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o inconvenienti sulla rete di raccolta o sul sistema di trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Rottofreno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'Arpae, indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari stabiliti e/o prescritti nel presente atto;
  - g) l'area interessata dagli impianti di depurazione deve essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
  - h) dovranno essere effettuati autocontrolli analitici, almeno con cadenza quadrimestrale, del refluo in uscita

dall'impianto di depurazione delle acque generate dal processo di zincatura per la caratterizzazione dei seguenti parametri: PH – COD – Azoto ammoniacale – Azoto nitroso – Azoto nitrico – Cloruri – Tensioattivi Totali – Solfati – Ferro – Manganese – Cromo Totale – Cromo Esavalente – Cadmio – Piombo – Rame e Zinco; i certificati analitici degli autocontrolli dovranno essere tenuti presso la Ditta a disposizione degli organi di controllo; detti risultati devono essere trasmessi al Comune ed all'Arpa con frequenza quadriennale;

i) la Ditta deve garantire la costante funzionalità dei misuratori di portata installati sulla rete di approvvigionamento idrico e sullo scarico delle acque di processo (S2);

j) deve essere tenuto un apposito registro, a disposizione degli organi di controllo, sul quale annotare:

- le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di depurazione;
- i fermi impianto temporanei e relativi ripristini;
- la data di prelievo degli autocontrolli analitici allegando il rispettivo certificato;
- con cadenza mensile, il volume di acqua emunta, riportando i valori rilevati dai contatori preposti;

k) l'area cortilizia scoperta generante acque meteoriche non deve essere interessata né da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;

#### **5. di fare salvo che:**

- che le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale, rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione degli impianti di aspirazione e gli stessi parametri microclimatici; l'aria dovrà essere ripresa lontana da fonti inquinanti in modo da garantire l'immissione di aria pulita e in modo tale da evitare correnti per i lavoratori;
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- la ditta dovrà adempiere agli obblighi di cui al comma 7-bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/2006;

**6. di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

#### **7. di dare atto che:**

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Rottofreno per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Rottofreno;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria

ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**